

496.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 13, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	12
Missioni valevoli nella seduta del 3 marzo 1999	3	Progetti di legge nn. 111-595-2313-2773-3461	15
Progetti di legge (Annunzio)	3, 4	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 2 – Articolo 2)	15
Autorità garante per l'energia elettrica e il gas (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti e subemendamenti)	17
Consigli regionali (Trasmissioni di documenti)	4	Proposte di legge nn. 5535-3968-4734-4861-5530-5542-5553-5554	20
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	20
Proposte di legge nn. 414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755	6	(Sezione 2 – Questioni sospensive)	26
(Sezione 1 – Articoli 8 e 9)	6	Interrogazioni a risposta immediata	28
(Sezione 2 – Subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati agli articoli 7 e 9) ..	7	(Sezione 1 – Sanità penitenziaria)	28
(Sezione 3 – Articolo 12, emendamenti e subemendamento)	10	(Sezione 2 – Piano di dimensionamento delle scuole)	28
		(Sezione 3 – Parità scolastica)	29
		(Sezione 4 – Riforma del bilancio dell'Unione europea)	29

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 — Risanamento delle cartiere di Fabriano)	30	(Sezione 3 — Riscossione dei contributi delle casse di previdenza delle libere professioni)	34
(Sezione 6 — Chiusura di caserme)	31	(Sezione 4 — Concessione alle banche della riscossione dei tributi)	37
(Sezione 7 — Ricostruzione delle zone colpite dal disastro idrogeologico nel maggio 1998)	32	(Sezione 5 — Privatizzazione dei Monopoli di Stato e chiusura degli stabilimenti di Cava dei Tirreni e Scafati)	38
Interpellanze e interrogazioni	32	(Sezione 6 — Costruzione di una mensa presso la legione della Guardia di finanza di Trieste)	38
(Sezione 1 — Comportamento della scorta del ministro delle finanze)	33		
(Sezione 2 — Dati relativi alle entrate tributarie nel periodo gennaio-novembre 1997)	34		

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 3 marzo 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Buontempo, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caruano, Cavaliere, Cavanna Scirea, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fei, Frattini, Fassino, Leccese, Lento, Maggi, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Valetto Bitelli, Valpiana, Vigneri, Visco, Vita, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Biondi, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caruano, Cavaliere, Cavanna Scirea, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fei, Frattini, Fassino, Leccese, Lento, Maggi, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Mario Pepe, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Valetto Bitelli, Valpiana, Visco, Vita, Zani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 2 marzo 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BOVA: « Modifica all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di comunicazione dell'esito delle prove

scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore » (5754);

MANZIONE ed altri: « Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato » (5755);

DETOMAS e CAVERI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5756);

RUFFINO: « Modifica all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di agevolazioni fiscali per le imprese commerciali minori delle zone montane » (5757);

SIMEONE ed altri: « Abrogazione del comma 8 dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori dipendenti della società Ferrovie dello Stato Spa » (5759);

SIMEONE ed altri: « Modifica all'articolo 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica » (5760);

SIMEONE: « Introduzione degli articoli 593-bis e 593-ter del codice penale, recanti disciplina del reato di furto con strappo » (5761).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 2 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

MANCINA ed altri: « Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive » (5758).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 2 marzo 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro dei trasporti e della navigazione:

« Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale » (5753).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 23 febbraio 1999, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea TASSONE ed altri n. 6/00035, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 23 giugno 1998, concernente il processo di rafforzamento dell'Alleanza atlantica e alla risoluzione in Commissione LECCESE ed altri n. 7/00618, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta della III Commissione (Affari esteri e comunitari) del 14 gennaio 1999, concernente la situazione nel Sahara occidentale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo par-

lamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente in materia.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 2 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea RUBERTI ed altri n. 6/00038, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 1998, concernente la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea), competenti per materia.

Trasmissione dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 26 febbraio 1999, ha trasmesso la deliberazione del 18 febbraio 1999 in merito alla disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni da consigli regionali.

Con lettere in data 27 gennaio e 2 marzo 1999, è pervenuta, in data 2 marzo 1999, la seguente documentazione:

copia di un voto, approvato dal consiglio regionale della Lombardia nella se-

duta del 19 gennaio 1999, concernente la questione dell'emergenza criminalità;

copia di un voto, approvato dal consiglio regionale della Valle d'Aosta nella seduta del 10 febbraio 1999, in merito alle iniziative per la modifica della normativa riguardante l'erogazione di prestazioni da parte dell'INAIL ai silicotici.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORTONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI; SAIA ED ALTRI; MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: DISCIPLINA DELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)

(A.C. 414 — sezione 1)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**CAPO III
DONAZIONE DI GAMETI**

ART. 8.

(Donazione di gameti).

1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso delle persone che donano i gameti. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni cittadino di età non inferiore a 18 anni e di età non superiore, per la donna, a 35 anni e, per l'uomo, a 40 anni.

2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro

della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dati relativi alle persone che donano i propri gameti sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 20.

4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti donati da uno stesso soggetto per più di cinque gravidanze positivamente portate a termine.

5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato ed il donatore.

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Centri di raccolta e conservazione dei gameti).

1. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri pubblici di raccolta e conservazione dei gameti appositamente autorizzati dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale, ed iscritti al registro di cui al comma 3.

2. I gameti sono conservati per un periodo massimo di cinque anni, secondo le

modalità definite con il decreto di cui al comma 5, comunque tali da consentire l'identificazione delle persone che donano i propri gameti per i fini di cui all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 20.

3. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, con decreto del Ministro della sanità, il registro dei centri autorizzati alla raccolta ed alla conservazione dei gameti.

4. L'iscrizione al registro di cui al comma 3 è obbligatoria.

5. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

b) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri;

c) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti determinati ai sensi della lettera b);

d) le modalità di conservazione dei gameti;

e) gli indirizzi per lo svolgimento di attività di informazione sulle donazioni—nonché sulle modalità attraverso le quali queste ultime sono promosse e realizzate;

f) i criteri per consentire le donazioni presso le strutture di cui all'articolo 12, laddove ciò risulti indispensabile per l'applicazione della tecnica indicata;

g) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d);

h) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione

delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

6. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 19 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

(A.C. 414 — sezione 2)

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO COMINO ED ALTRI 7.02

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

0. 7. 02. 1. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Tutela del nascituro).

1. Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

3. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici; come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

4. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

5. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

6. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

7. 02. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
COMINO ED ALTRI 7.03

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

0. 7. 03. 1. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Tutela del nascituro).

1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici; come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

2. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a

quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

7. 03. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
COMINO ED ALTRI 9.03**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

0. 9. 03. 1. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Tutela dell'embrione).

1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici, come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

2. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

9. 03. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Astensione dal lavoro e rimborso spese).

1. Ai donatori si applica quanto previsto dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107. I donatori hanno altresì diritto ad un rimborso delle spese sostenute determinato in modo forfettario con il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 9, comma 5.

9. 01. Cordoni, Signorino, Mancina, Chiavacci.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 5 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194.

9. 04. Pivetti, Bastianoni.

(A.C. 414 — sezione 3)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

ART. 12.

(Strutture autorizzate).

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 13.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo

17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sono definiti:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sul livello scientifico e sulla qualità dei servizi.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere le parole: pubbliche e private.

12. 3. Cordoni, Bandoli, Biricotti, Grignaffini, Salvati, Chiavacci, Soda, Bracco.

Al comma 1, sopprimere le parole: e private autorizzate dalle regioni e.

* **12. 1.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

Al comma 1, sopprimere le parole: e private autorizzate dalle regioni e.

* **12. 2.** Volontè, Manzione.

Al comma 1, sopprimere la parola: private.

12. 4. Conti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le strutture pubbliche e private che vengono autorizzate debbono essere dotate di un sistema di controllo di qualità del lavoro clinico e di laboratorio certificato dal Ministero della sanità.

12. 5. Sbarbati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le predette strutture devono garantire, limitatamente ai casi di donazione, che:

a) vengano eseguite indagini cliniche sulla donatrice e, ove possibile, sui donatori, per accertare le buone qualità dell'embrione;

b) vengano compiuti tutti gli esami idonei per la ricerca della positività nei confronti del virus dell'HIV.

12. 6. Sbarbati.

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: , articolati per tipologie differenziate, prevedendo autorizzazioni limitate all'esercizio di alcune tecniche di procreazione medicalmente assistita.

12. 8. Palumbo, Mussolini, Massidda

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

12. 9. Pivetti, Bastianoni

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
PIVETTI 12.10

Dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) le modalità di prelievo, raccolta e conservazione dei gameti;

d-ter) le modalità di autorizzazione per la esportazione ed importazione di gameti, in deroga all'articolo 14, da applicare limitatamente ai soggetti di cui al comma 2-quater.

2-bis). Gli interventi di prelievo, raccolta e conservazione dei gameti sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter). Il prelievo, raccolta e conservazione di gameti, ovociti e spermatozoi, avvengono previo espresso consenso scritto della coppia al medico responsabile della struttura, per il periodo minimo necessario e comunque non superiore a cinque anni quando esistono sopravvenuti e non previsti ostacoli documentati all'utilizzo immediato dei gameti per procedimenti di fecondazione *in vivo* e *in vitro*. La conservazione dei gameti avviene nel rispetto della garanzia dell'identificazione delle origini.

2-quater). È autorizzata la conservazione di gameti per un periodo illimitato esclusivamente per i casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono. L'autorizzazione di cui al presente comma è revocata dal responsabile della struttura nel momento in cui non persistano più le condizioni di compromessa capacità riproduttiva nonché al momento del decesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

2-quinquies). Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 19 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

0. 12. 10. 1. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Lembo.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri.

12. 10. Pivetti, Bastianoni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le strutture, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al presente articolo, devono essere dotate di un Comitato etico. Ogni struttura deve predisporre un protocollo dettagliato sulla base del quale verranno effettuate le procedure di procreazione medicalmente assistita. Tale protocollo deve prevedere tutte le fasi della procedura inclusi gli interventi, i trattamenti e gli esami precedenti l'effettiva procreazione ma ad essa diretti, e indicare le modalità per minimizzare il rischio a carico della donna, dell'uomo e dell'embrione. Detto protocollo deve essere approvato dal Comitato etico della struttura. I membri del Comitato etico non sono giuridicamente responsabili per le opinioni espresse ed i pareri dati salvo dolo o colpa grave.

12. 7. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Con decreto del Ministro della Sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del personale delle strutture iscritte al registro di cui al successivo articolo 13.

12. 11. Pivetti, Bastianoni.

(A.C. 414 — sezione 4)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Registro).

1. È istituito, con decreto del Ministro della sanità, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate alla applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 19.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

Al comma 2, dopo le parole: è obbligatoria aggiungere le seguenti: e avviene previa istruttoria, operata da una apposita commissione costituita presso l'Istituto, che valuta la sussistenza delle attrezzature, nonché l'adeguatezza e la preparazione del personale addetto alla struttura, ed esegue periodici controlli.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La commissione di cui al comma 2 è costituita nella composizione e nelle forme che saranno fissate da apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Entro tre mesi dalla sua costituzione, la commissione di cui al comma 2 redige un protocollo contenente l'indicazione dettagliata delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2-quater. Il protocollo di cui al comma *2-ter*, approvato e pubblicato con decreto del Ministro della sanità, è soggetto a periodici aggiornamenti ed è vincolante per tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

***13. 1.** Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

Al comma 2, dopo le parole: è obbligatoria *aggiungere le seguenti:* e avviene previa istruttoria, operata da una apposita commissione costituita presso l'Istituto, che valuta la sussistenza delle attrezzature, nonché l'adeguatezza e la preparazione del personale addetto alla struttura, ed esegue periodici controlli.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

2-bis. La commissione di cui al comma 2 è costituita nella composizione e nelle forme che saranno fissate da apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Entro tre mesi dalla sua costituzione, la commissione di cui al comma 2 redige un protocollo contenente l'indicazione dettagliata delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2-quater. Il protocollo di cui al comma *2-ter*, approvato e pubblicato con decreto del Ministro della sanità, è soggetto a periodici aggiornamenti ed è vincolante per tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

***13. 3.** Volontè, Manzione.

Al comma 4, dopo la parola: istanze *aggiungere le seguenti:* , le informazioni, i suggerimenti, le proposte.

13. 6. Pivetti, Bastianoni

Al comma 5, sopprimere le parole: agli osservatori epidemiologici regionali ed.

13. 4. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

***13. 5.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

***13. 7.** Pivetti, Bastianoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita ai sensi del presente articolo sono tenute ad adottare idonee modalità, in conformità alle disposizioni stabilite con proprio decreto dal Ministro della Sanità, per consentire, salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 1, lettera c), l'autoconservazione dei gameti, per un periodo massimo di cinque anni, limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono.

13. 2. Guarino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. È istituita presso l'Istituto superiore di sanità una commissione tecnico-scientifica composta da cinque esperti nelle materie oggetto della presente legge, no-

minati con decreto del Ministro sanità, per la durata di quattro anni, rinnovabili alla scadenza.

2. La commissione svolge funzioni consultive nei confronti del Ministro della sanità ai fini di cui agli articoli 7, 8 e 12 ed esercita funzioni di verifica e di con-

trollo sull'attività dei centri di cui all'articolo 12, promuovendo l'azione del Ministro della sanità ai fini dell'attivazione dei poteri di alta vigilanza sulle attività sanitarie a questi spettanti.

13. 01. Palumbo, Mussolini, Massidda.

**PROGETTI DI LEGGE: SARACENI ED ALTRI; SODA;
NERI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISANU ED ALTRI;
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN
MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AL
CODICE PENALE IN MATERIA DI SEGRETO E DI PUB-
BLICAZIONI DI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE**
(111-595-2313-2773-3461)

(A.C. 111 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Limiti di ammissibilità
delle intercettazioni).*

1. Il primo comma dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione, determinata a norma dell'articolo 4, non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni;

b) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

c) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

d) delitti di contrabbando;

e) delitti di cui agli articoli 319, 321, 326, terzo comma, 356, 416-bis, 416-ter e 600-ter del codice penale;

f) reati di usura, abusiva attività finanziaria, ingiuria, minaccia, molestia o disturbo delle persone, commessi col mezzo del telefono ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

Al comma 1, capoverso, all'alinea, sostituire le parole da: ai seguenti reati sino alla fine del capoverso con le seguenti: ai reati per i quali è prescritto l'arresto obbligatorio in flagranza, a norma dell'articolo 380"

1. 8. Gazzilli, Saponara.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni con le seguenti: superiore nel massimo a cinque anni.

1. 15. Dalla Chiesa

Al comma 1, capoverso, lettera a) sopprimere la seguente parola: superiore.

1. 3 Pisapia.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire la parole sei con le seguenti: cinque.

1. 18. Dalla Chiesa

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

aa) nei delitti commessi in concorso da più persone, per i quali è prevista la pena della reclusione, determinata a

norma dell'articolo 4, non inferiore nel minimo a un anno e superiore nel massimo a cinque anni.

1. 1. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d)-bis. delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75.

1. 2. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d)-bis. delitti previsti dal decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 e dalla legge 25 gennaio 1982 n. 17

1. 13. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, lettera e) sopprimere le parole: 326, terzo comma,

1. 9. Gazzilli, Saponara.

Al comma 1, capoverso, lettera e) sopprimere la parola: 356,

1. 10. Gazzilli, Saponara.

Al comma 1, capoverso, lettera e) dopo la parola: 356 aggiungere la seguente: 368.

1. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, lettera e) dopo la parola: 356 aggiungere la seguente: 385.

1. 4. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, lettera e), sopprimere le parole: 416-bis, 416-ter.

1. 20. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, lettera f) sopprimere le seguenti parole: usura, abusiva attività finanziaria.

Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

h) reati di usura e abusiva attività finanziaria.

1. 12. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, lettera f), sostituire le parole da:, abusiva sino alla fine della lettera con le seguenti: e di abusiva attività finanziaria.

1. 16. Dalla Chiesa

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) I reati di ingiuria, minaccia e molestie, offensive delle persone, commessi con il mezzo del telefono.

1. 17. Dalla Chiesa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "2-bis. L'acquisizione dei tabulati recanti l'indicazione delle telefonate effettuate dall'indagato o dall'imputato, è ammessa nei limiti di cui al comma 1".

1. 11. Pecorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il secondo comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano in abitazioni, in luoghi di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Costituisce

luogo di privata dimora, ai fini del presente articolo ogni luogo in cui la persona ha diritto di svolgere la propria attività, senza turbativa da parte di estranei.

1. 14. Pecorella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 111 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Alle intercettazioni indicate nel primo comma si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche ».

(A.C. 111 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Presupposti e forme del provvedimento).

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 267 *(Presupposti e forme del provvedimento)* — 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando:

a) vi sono gravi indizi di reato;

b) sussistono elementi concreti per ritenere che il controllo dell'utenza sia utile alle indagini relative ai fatti per i quali si procede;

c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

2. Il giudice, ai fini della decisione sulla richiesta del pubblico ministero, verifica anche la correttezza della qualificazione giuridica del fatto.

3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

4. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, fino ad un massimo di novanta giorni.

5. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, la durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata più di due volte. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di comunicazioni tra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengano nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

6. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

7. In apposito registro riservato, tenuto nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

L'autorizzazione è data con decreto motivato quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gravi indizi di reato;

b) le utenze sono intestate a soggetti indagati o sono da essi utilizzate ovvero sussistono concreti elementi per ritenere che la utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni attinenti ai fatti per i quali si procede;

c) assoluta necessità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.

3. 10. (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'autorizzazione è data con decreto motivato quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) gravi indizi di reato;

b) elementi concreti per ritenere che il controllo dell'utenza sia utile alle indagini relative ai fatti per i quali si procede;

c) assoluta necessità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

3. 1. Saponara.

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera b).

3. 6. Pecorella.

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis). Le utenze sono intestate ai soggetti indagati ovvero sussistono concreti elementi per ritenere che siano utilizzate dagli stessi.

3. 3. Pecorella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
GAZZILLI 3.4.

All'emendamento 3.4, sostituire le parole: del procedimento, con le seguenti: delle indagini e fino alla conclusione dell'utenza preliminare.

0. 3. 4. 1. La Commissione

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il reato inizialmente ipotizzato venga modificato, nel corso del procedimento, i risultati sono inutilizzabili se l'intercettazione non è ammessa in relazione al nuovo titolo di reato in contestazione

3. 4. Gazzilli, Saponara.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: prorogata aggiungere le seguenti: o reiterata.

3. 5. Carmelo Carrara.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
PECORELLA 3.2.

All'emendamento 3.2, dopo le parole: comunicazioni telefoniche, aggiungere le seguenti: sulla stessa utenza.

0. 3. 2. 1. La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 267, comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione o di comunicazioni fra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengono nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

3. 2. Pecorella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel corso delle intercettazioni effettuate in scadenza dei

termini siano state acquisite informazioni decisive per la prosecuzione delle indagini, il giudice può, con decreto motivato, autorizzare l'ulteriore proroga per un termine massimo di trenta giorni.

3. 12. Dalla Chiesa.

Al comma 1, capoverso articolo 267, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Il registro è soggetto al controllo del giudice delle indagini preliminari che ne verifica la regolarità.

3. 8. Pecorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nel codice di procedura penale dopo l'articolo 267 è aggiunto il seguente: "Art. 267-bis 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione ad acquisire i tabulati di cui all'articolo 266 comma 2-bis. In mancanza di tale autorizzazione i tabulati sono inutilizzabili. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 267 comma 3 del codice di procedura penale.

3. 7. Pecorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello verifica ogni tre mesi la regolare tenuta del registro riservato.

3. 11. La Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE: BALOCCHI ED ALTRI: NUOVE NORME IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI E ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI (5535) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: ROSSETTO ED ALTRI (3968), DE BENETTI ED ALTRI (4734), PISCITELLO ED ALTRI (4861), PEZZOLI (5530), FEI ED ALTRI (5542), VELTRI ED ALTRI (5553), PECORARO SCANIO (5554)

(A.C. 5535 - sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che il provvedimento sul rimborso delle spese elettorali, in ragione dell'ammontare previsto, si configura in buona sostanza come un finanziamento pubblico ai partiti a mala pena mascherato;

rilevato che il suddetto finanziamento pubblico è tale da modificare la natura propria dei partiti, che da associazioni di cittadini si trasformano in definitiva in organi incorporati nello Stato-apparato, lontani anni luce dal comune sentire dell'opinione pubblica;

considerato che il soggetto della proposizione normativa contenuta nell'articolo 49 della Costituzione, con buona pace dei cantori della partitocrazia, sono i cittadini e non già i partiti politici;

considerato altresì che il provvedimento in questione appare in evidente contrasto con la lettera e lo spirito del predetto articolo 49 della Costituzione, non essendo concepibile che lo Stato partito autoritario possa essere preso a modello dal cosiddetto Stato dei partiti affermatosi nel secondo dopoguerra;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 1. Armaroli.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in oggetto, concernente la sostituzione della contribuzione volontaria ai movimenti politici con un sistema denominato "di rimborsi elettorali" suddivisi in *tranches* annuali per ciascuno degli anni di durata delle Assemblee elettive;

tali rimborsi, facendo capo a ciascun cittadino iscritto alle liste elettorali, sono in realtà contributi obbligatori che violano il diritto dei cittadini alla libera associazione in partiti, come è dimostrato dal permanere del complesso delle norme sul rimborsi elettorali previgenti;

all'articolo 5 del testo in esame viene disposta la prosecuzione nel 1999 del contributo *ex-lege* 2 gennaio 1997, n. 2 usufruendo della copertura prevista dall'articolo 30 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che era destinata alla sola copertura del finanziamento 1998, mediante storni dai fondi speciali della legge Finanziaria dell'anno medesimo;

detti storni non sono stato ancora coperti secondo la procedura prevista dal

comma 1-*quater* dell'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ove si consideri da un lato che l'Amministrazione finanziaria non è in grado di fornire i dati necessari per tale operazione, dall'altro che i dati estremamente provvisori in possesso del Parlamento mostrano la non attuabilità del comma citato;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge per violazione degli articoli 49 ed 81, comma 4 della Costituzione.

n. 2. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

La Camera,

considerato che la proposta di legge C. n. 5535 e abbinate disattende la volontà popolare espressasi a larghissima maggioranza nel *referendum* abrogativo del finanziamento pubblico ai partiti, che ha cancellato lo specifico finanziamento per le spese di funzionamento lasciando in vigore il solo finanziamento per le spese elettorali;

rilevato che appare evidente la violazione degli articoli 1, secondo comma e 75 della Costituzione, in quanto la proposta di legge ripristina in modo indiretto il finanziamento ai partiti politici, abrogato dai cittadini, e vulnera il principio della sovranità popolare;

visto che la proposta stessa prevede maggiori oneri per lo Stato, quali l'aumento del rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici e una serie di nuove o maggiori agevolazioni fiscali e tariffarie, senza indicare l'ammontare delle maggiori spese e delle minori entrate per lo Stato, rispetto a quelle attualmente previste, né la relativa copertura finanziaria. violando così pure l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge in quanto viola gli articoli 1, 75 e 81 della Costituzione.

n. 3. Pisanu, Vito, Calderisi.

La Camera,

premessi che, a norma del provvedimento in esame, i movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per gli anni finanziari 1998 e 1999 sono sì tenuti al conguaglio delle somme già ricevute, che risultino, secondo una ragionevole previsione, eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti, ma questo conguaglio è previsto a decorrere dall'anno 2000;

ritenuto che è ormai imminente la conoscenza degli esatti dati sul 4 per mille e che la normativa richiamata appare scarsamente comprensibile, a meno che, come sembra evidente, non si voglia fare sfoggio di eccessiva generosità nei confronti dei partiti;

considerato che l'ipotesi sopra formulata appare purtroppo tanto realistica quanto indigesta a un'opinione pubblica che non ha mai amato svisceratamente la cosiddetta partitocrazia;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 4. Savarese.

La Camera,

considerato che:

il plebiscitario referendum abrogativo del 1993 ha soppresso la legge sul finanziamento pubblico dei partiti ove questo si configuri *sic et simpliciter* come erogazione dello Stato alla politica nel suo complesso;

la legge 2 gennaio 1997 n. 2, nonostante la provvisorietà dei dati forniti dall'Amministrazione finanziaria, ha sostanzialmente fallito il proprio obiettivo, che era quello di chiedere un contributo volontario ai cittadini al sistema dei partiti rappresentati in Parlamento, in virtù dello scarsissimo numero di adesioni dei contribuenti;

l'approvazione della legge 8 maggio 1998, n. 146, relativa all'anticipazione ai partiti del 4 per mille relativo all'anno 1998 e rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica proprio in relazione all'articolo sull'anticipazione ai partiti, ha maggiormente allontanato i cittadini da essi, in virtù della palese arroganza con la quale l'intera questione è stata imposta e trattata;

nel progetto in esame numerosi elementi ripropongono una visione distorta ed al di fuori degli interessi dei cittadini della politica; tali elementi possono esemplificarsi nella richiesta di finanziamento per il 1999 secondo i fallimentari meccanismi della legge 2 gennaio 1997, n. 2; nel denominare rimborso elettorale quel che in realtà è un contributo ai partiti, come dimostra il permanere di tutti i vari fondi precedentemente istituiti a titolo di rimborso elettorale, poichè i due "rimborsi" si sommerebbero ad ogni elezione; nell'abbassamento dal tre all'uno per cento della soglia di diritto al rimborso; nel piano di restituzione delle somme indebitamente percepite, che è dilatato, senza interessi, nell'arco di 10 anni, e che consente ampie scappatoie per non restituire nulla;

viceversa il progetto in esame non reca nessuna delle disposizioni idonee ad avvicinare i cittadini alla politica, quali: il contributo finalizzato al proprio partito; la regolamentazione giuridica dei partiti; la realizzazione di servizi strettamente connessi all'attività politica;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 5. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

La Camera,

premesso che il disegno di legge recante *"Nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici"*

prefigura il finanziamento dei movimenti e partiti politici attraverso il rimborso delle spese elettorali;

considerato che i parametri predeterminati per effettuare il calcolo dei rimborsi producono una cifra non commisurata né alle spese realmente sostenute dai partiti o movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali precedenti, né alle previsioni di spesa che è possibile determinare per quelle future;

valutato che l'ammontare previsto dalla legge, sopravanzando di gran lunga, nell'ordine delle 10-12 volte, le spese necessarie per il finanziamento delle campagne elettorali da parte dei movimenti e dei partiti politici, si traduce in un finanziamento pubblico per le esigenze di funzionamento ordinario di essi;

considerato che il referendum popolare del 18 aprile 1993 ha determinato l'abrogazione delle disposizioni di legge che erogavano finanziamenti pubblici ai partiti ed ai movimenti politici;

considerato che ricostituire un sistema di finanziamento pubblico formalizzerebbe una volontà contraria a quelle espressa dalla stragrande maggioranza degli elettori;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 6. Taradash, Calderisi, Rossetto, Colletti, Melograni, Niccolini.

La Camera,

premesso che il provvedimento — come si legge nella relazione alla proposta di legge Balocchi ed altri — intende limitare i contributi esclusivamente alle spese sostenute da partiti nel corso delle campagne elettorali per il rinnovo del Parlamento nazionale, di quello europeo e dei consigli regionali;

ritenuto che l'affermazione è assolutamente non veritiera e addotta al solo scopo di non far apparire il provvedimento

in contrasto con il referendum popolare del 1993, che ha abrogato la legge sul finanziamento pubblico dei partiti;

considerato che il provvedimento è in stridente contrasto con l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione, a norma del quale la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 7. Selva.

La Camera,

premesso che il provvedimento prevede una particolare disciplina fiscale dell'attività di movimenti politici;

ritenuto che tale disciplina determina una ingiustificata disparità di trattamento tra partiti poveri e partiti dotati di cospicuo patrimonio immobiliare;

considerato che tale disciplina contraddice l'articolo 3, primo comma, della Costituzione, a norma del quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 8. Migliori.

La Camera,

premesso che il provvedimento, nello stabilire i requisiti per partecipare al riparto delle somme, prevede l'abbassamento della soglia di esclusione dal tre all'uno per cento;

ritenuto che questo abbassamento rappresenta uno stimolo alla proliferazione dei cosiddetti partiti-polvere;

considerato che la normativa prevista costituisce un freno a quella democrazia maggioritaria e a quel tendenziale bipolarismo propiziato dal popolo sovrano con il

referendum del 1993, e che pertanto la normativa richiamata si pone in contrasto con gli articoli 1 e 75 della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 9. Anedda.

La Camera,

premesso che il provvedimento prevede che il di più incassato dai partiti negli anni 1998 e 1999 sia restituito all'erario in un considerevole numero di anni e, per di più, a tasso zero;

ritenuto che la normativa prevista determina una ingiustificata disparità di trattamento tra i partiti politici e tutti gli altri operatori economici che si muovono sul mercato;

considerato che la normativa richiamata è in stridente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 10. Mantovano.

La Camera,

premesso che il provvedimento in esame stabilisce che l'erogazione dei contributi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto;

ritenuto che la previsione di cui sopra desta non poche perplessità sotto vari profili;

considerato che non è accettabile una normativa che determina una inammissibile disparità di trattamento a favore dei partiti;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 11. Armani, Anedda.

La Camera,

premessi che il provvedimento attribuisce ai partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché del Parlamento europeo e dei consigli regionali;

ritenuto che dal 1948 ad oggi le elezioni per la Camera e per il Senato si sono sempre verificate lo stesso giorno, perché dapprima sono intervenuti scioglimenti anticipati del Senato, poi c'è stata la modifica costituzionale che parifica in cinque anni la durata dei due rami del Parlamento, né dalla modifica costituzionale in poi il presidente della Repubblica ha sciolto un solo ramo del Parlamento;

considerato che la contestualità delle elezioni politiche riduce notevolmente le spese, sì da far apparire francamente eccessiva la misura del rimborso prevista;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 12. Cola.

La Camera,

premessi che il provvedimento, incide sull'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi sostituendo le parole "compresi tra 500 mila e 50 milioni di lire" con le altre "compresi tra 100 mila e 200 milioni di lire";

ritenuto che il Testo unico delle imposte sui redditi è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

considerato che dal 1986 a oggi la svalutazione della lira è avvenuta nella misura ben nota agli addetti ai lavori ed è stata tale da non giustificare l'innalzamento della quota massima da 50 a 200 milioni;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 13. Bono, Carlo Pace.

La Camera,

premessi che, secondo quanto previsto dal provvedimento, la somma spettante ai vari partiti venga rivalutata periodicamente, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'ISTAT;

ritenuto che, così facendo, il legislatore provvederebbe non solo per l'oggi ma anche per il domani, grazie a un automatismo che non è azzardato considerare scandaloso;

considerato che la misura è prevista allo scopo di far passare sotto silenzio, e quindi senza un vero e proprio controllo della pubblica opinione, gli aumenti periodici dei rimborsi;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 14. Fragalà, Contente, Franz.

La Camera,

premessi che, alla luce dei bilanci presentati in questi anni dai vari partiti, i rimborsi previsti dal provvedimento appaiono eccessivamente "gonfiati";

ritenuto che la Corte costituzionale tedesca, con sentenza del 9 aprile 1992, ha per l'appunto sollevato questo problema e dichiarato costituzionalmente illegittima una legislazione sui rimborsi elettorali assai simile a quella del provvedimento in esame;

considerato che sono risultati vani i tentativi dell'opposizione di ridurre sensibilmente i rimborsi previsti al fine di adeguarli alla realtà;

considerato altresì che la normativa sui rimborsi rappresenta un inganno per l'opinione pubblica e rende la nostra gracie democrazia assai poco trasparente;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 15. Landi di Chiavenna, Migliori.

La Camera,

premessi che il provvedimento, nello stabilire i criteri per partecipare al riparto delle somme, rinvia agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e all'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

ritenuto che la normativa proposta, recependo quella vigente, proporziona l'ammontare del rimborso ai voti di lista conseguiti;

considerato che l'imminente referendum elettorale del 18 aprile abolirà il voto di lista e perciò renderà inapplicabile, quanto meno per l'elezione alla Camera dei deputati, la normativa prevista;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 16. Lo Porto, Nuccio Carrara.

La Camera,

premessi che il provvedimento prevede nelle disposizioni transitorie una norma "formato tessera", dal momento che alla ripartizione dei fondi per l'anno 1999 accedrebbero anche neo formazioni politiche, quali l'Udr dell'on. Mastella e i comunisti dell'on. Cossutta, che non hanno mai affrontato una campagna elettorale e che, per ciò stesso, possono essere considerati partiti virtuali;

ritenuto che i gruppi parlamentari di queste neo formazioni politiche sono nati grazie ai cosiddetti "ribaltoni" di deputati e senatori, che hanno abbandonato i partiti che avevano contribuito alla loro elezione al Parlamento;

considerato che i cosiddetti "ribaltoni", ennesima manifestazione di quel trasformismo politico che si riteneva morto e sepolto, rappresentano una minaccia per la democrazia maggioritaria e per il bipolarismo, senza i quali l'Italia rischia di rimanere la cenerentola d'Europa;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 17. Malgieri.

La Camera,

premessi che il provvedimento stabilisce che i rimborsi per le spese elettorali siano corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante;

ritenuto che in cinque anni sono previsti ben quattro rimborsi: due per le elezioni politiche, uno per le europee e uno per le regionali;

considerato che la prima rata annuale, pari al 40 per cento dei rimborsi, appare eccessiva, tenuto conto dell'effetto a cascata dei rimborsi medesimi;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 18. Menia, Franz.

La Camera,

premessi che il provvedimento estende anche all'anno 1999 i contributi previsti per il solo 1998 dall'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni;

ritenuto che la normativa prevista è motivata dal fatto che ancora non si conoscono i dati sul 4 per mille;

considerato che il Ministro on. Visco ha dato formale assicurazione che entro breve tempo sarà possibile accertare l'ammontare del gettito;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 19. Giovanni Pace, Nania.

La Camera,

premessi che il provvedimento prevede un rimborso in egual misura per le spese sostenute per le campagne per il

rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei consigli regionali;

ritenuto che esiste una innegabile sproporzione tra le circoscrizioni per le europee e le circoscrizioni per le amministrative;

considerato che l'obiezione non ha fatto breccia durante i lavori in commissione e che non si è ritenuto da parte della maggioranza favorevole al provvedimento ridurre sensibilmente il contributo per il rimborso delle spese per il rinnovo dei consigli regionali;

delibera di non procedere all'esame della proposta di legge.

n. 20. Neri.

(A.C. 5535 - sezione 2)

QUESTIONI SOSPENSIVE

La Camera,

premesso che in data 19 gennaio 1999 il Ministro delle finanze, on. Visco, ha inviato alla Presidenza della commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, su richiesta di Alleanza nazionale una relazione sulla attribuzione volontaria a movimenti e partiti politici di una quota pari al 4 per mille dell'Irpef dichiarata dai contribuenti;

ritenuto che nella relazione il Ministro Visco spiegava i motivi tecnici per i quali i dati in suo possesso erano ancora molto parziali, ma subito dopo aggiungeva che gli uffici del Ministero delle finanze sono stati in grado di comunicare, nel novembre scorso, al Ministero del tesoro, che i dati per la ripartizione del 4 per mille relativi alle dichiarazioni dei 1997 saranno disponibili in primavera e quelli del 1998 entro il primo semestre dell'anno in corso;

considerato che al massimo entro giugno, secondo le assicurazioni del ministro

Visco, avremo un quadro completo del gettito complessivo del 4 per mille per gli anni 1997 e 1998;

delibera di sospendere l'esame del provvedimento fino a quando il Ministro non sarà in grado di fornire tutti i dati richiesti.

n. 1. Fini.

La Camera,

considerato che il Ministro delle Finanze Visco, su richiesta della commissione Affari costituzionali, ha dichiarato, con lettera pubblicata nel bollettino giunte e commissioni del 19 gennaio 1999, che l'Amministrazione non è in grado di fornire dati significativi sull'attuazione dell'articolo 1 della legge 2 gennaio 1997, n.2, relativo alla destinazione del quattro per mille al finanziamento della politica, poiché per il 1997 è stato esaminato meno del 10 per cento dei modelli "740" presentati, mentre l'esame dei modelli di dichiarazione trasmessi nel 1998 è estremamente più arretrata,

delibera di sospendere l'esame del provvedimento sino alla trasmissione di dati significativi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

n. 2. Piscitello, Bordon, Cambursano, Danieli, Di Capua, Orlando, Pozza Tascia, Sica, Veltri.

La Camera,

premesso che il Consiglio dei ministri nella seduta del 19 febbraio scorso ha fissato al 18 aprile prossimo la data di svolgimento del referendum elettorale, cioè la prima data utile prevista dalla legge di attuazione;

ritenuto che il provvedimento contempla che anche per la ripartizione dei rimborsi delle spese per l'elezione della Camera dei deputati si considerino i voti di lista conseguiti dai vari partiti;

considerato che il *referendum*, qualora fosse approvato, com'è altamente probabile, abrogherà la seconda scheda e per ciò stesso i voti di lista;

delibera di sospendere l'esame del provvedimento fino allo svolgimento del predetto *referendum* al fine di adeguare la normativa prevista dal provvedimento al responso referendario.

n. 3. Lo Presti.

La Camera,

premesso che il conguaglio delle somme già ricevute dai partiti, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente ricevute, è, a norma del provvedimento in esame, dilazionato a decorrere dall'anno 2000 in comode rate annuali;

ritenuto che appare inaccettabile la fruizione da parte dei partiti di nuovi contributi, sia pure mascherati da rimborsi elettorali gonfiati all'eccesso, prima della restituzione integrale e immediata del di più finora incassato;

considerato che assai presto, e comunque entro il primo semestre del cor-

rente anno, sarà possibile conoscere il gettito complessivo del 4 per mille e perciò il di più finora percepito dai partiti;

delibera di sospendere l'esame del provvedimento fino alla integrale restituzione all'erario delle somme illegittimamente percepite dai partiti.

n. 4. Antonio Pepe.

La Camera,

visto il provvedimento al vaglio della Assemblea sulla disciplina dei rimborsi elettorali;

considerato che nel paese cresce il dibattito legato alla adozione delle elezioni « primarie » per le candidature a qualsiasi elezione;

tenuto conto che è necessario garantire i cittadini che i rimborsi siano corrisposti in condizioni di democrazia interna ai partiti;

delibera di sospendere l'esame del provvedimento fino alla approvazione di una legge per la regolamentazione delle elezioni « primarie ».

n. 5. Storace.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Sanità penitenziaria)

BAIAMONTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 10 novembre 1998 è stato approvato il disegno di legge delega del Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 5 prevede il riordino della medicina penitenziaria ma con la garanzia di un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguata;

recentemente il Governo ha tagliato il 30 per cento delle risorse per l'acquisto di farmaci nelle carceri ed i medici sciope-rano, devolvendo la paga al fondo per i detenuti bisognosi —:

se sia questo il quadro della sanità penitenziaria che il Governo intende attuare e lo Stato sociale che vuole garantire. (3-03513)

(2 marzo 1999).

(Sezione 2 – Piano di dimensionamento delle scuole)

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il piano di dimensionamento delle scuole previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, strettamente collegato all'autonomia scolastica, è stato portato avanti nelle varie realtà provinciali senza o quasi senza il coinvolgimento degli operatori scolastici e delle comunità;

il compito di rispondere ai bisogni d'istruzione e d'educazione di una comunità è estremamente complesso e difficile, per cui richiede la concertazione di quanti concorrono alla formazione e all'istruzione dei giovani;

l'autonomia ha bisogno di un quadro di riferimento forte entro cui mettere alla prova la qualità delle scelte e della nuova cultura che oggi nessuno forse può dire di possedere, neppure i politici di turno;

tutta l'operazione « dimensionamento » ha prodotto disagio e frustrazione perché condotta solo a livello politico, senza il coinvolgimento degli operatori scolastici;

la cultura della partecipazione e della responsabilità non ha trovato cittadinanza e vi è stato un ricorso massiccio e indiscriminato alle verticalizzazioni, per assumerle come modello generalizzato di riassetto istituzionale delle scuole, per farne uno strumento improprio di gestione del personale;

mentre la verticalizzazione può essere giustificata in alcune realtà dell'entroterra, nelle città risulta spesso strumentale e funzionale ai politici che la propongono e non al miglioramento della qualità del servizio scolastico che, in questi difficili momenti di transizione, avrebbe bisogno di un supplemento d'anima;

molti istituti che si costituiscono superano abbondantemente i novecento alunni con ben tre ordini di scuole (materna, elementare e media); questo comporterà una serie di problemi difficilmente gestibili sul piano organizzativo e didattico;

l'operazione « dimensionamento », compiuta peraltro frettolosamente, rischia di essere rapidamente vanificata dal riordino dei cicli, mentre avrebbe bisogno di essere governata con precisi indirizzi del livello centrale da diramare in periferia, relativi alla omogeneizzazione dei criteri di definizione dei piani e alla graduale attuazione del dimensionamento per il decollo dell'autonomia nel modo più condiviso possibile;

in un momento storico, caratterizzato dal cambiamento veloce con una transizione lunga e difficile, la scuola, nella propria identità, che è essenzialmente progettualità didattico-educativa legata ai suoi professionisti, ha bisogno di profondo rispetto e deve essere sentita come l'interlocutore privilegiato nelle decisioni che riguardano il suo futuro; in realtà nella operazione « dimensionamento » essa ha invece un ruolo marginale, perché tutto è affidato a scelte politiche che operano con criteri ragionieristici e a volte distanti e ignari della progettualità delle singole comunità scolastiche —:

se il Ministro non ritenga di emanare una circolare con l'autentica interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e specificatamente dei commi 5 e 6 dell'articolo 2, considerando che in numerose realtà locali le relative disposizioni vengono eluse in modo sistematico, dando luogo alla costituzione d'istituti comprensivi dei tre livelli della scuola di base, passando attraverso lo smembramento e il « cannibalismo » d'istituzioni normodimensionate, con popolazione stabile nel tempo, consolidata tradizione culturale e avanzata progettualità, il tutto a profondo discapito della qualità che è la vera emergenza da affrontare nella scuola italiana. (3-03511)

(2 marzo 1999).

(Sezione 3 — Parità scolastica)

MANZIONE, VOLONTÈ, ANGELONI, DI NARDO, FRONZUTI, ACIERNO, CA-

VANNA SCIREA e CIMADORO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di sabato 27 febbraio 1999 si è svolta a Bologna una manifestazione promossa dai vari comitati e dall'Unione degli studenti dell'Emilia Romagna, contro la parità scolastica;

il corteo ha visto anche la partecipazione dei Ministri per gli affari regionali, dottoressa Katia Bellillo, e per la funzione pubblica, dottor Angelo Piazza —:

se ritenga che la presenza dei suddetti Ministri alla manifestazione, al di là dei principi costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero riconosciuti nell'articolo 21 della Carta costituzionale, non rappresenti un'aperta contraddizione e una posizione incoerente rispetto al programma del Governo di cui fanno parte e su cui hanno ricevuto la vincolante fiducia parlamentare e, alla luce di tale evidente dissenso, se, e in quali tempi, intenda rispettare i patti di Governo in materia di parità scolastica. (3-03521)

(2 marzo 1999).

(Sezione 4 — Riforma del bilancio dell'Unione europea)

FRIGATO. — *Al Ministro delle politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

si è svolto nella giornata di venerdì 26 febbraio 1999 a Petersberg, in Germania, il vertice informale della Unione europea;

i capi di Governo dell'Unione europea hanno affrontato il tema « Agenda 2000 » ed i nuovi criteri del bilancio comunitario;

in base a notizie di stampa, le difficoltà e le diverse valutazioni emerse mettono a rischio la positiva conclusione di « Agenda 2000 » entro il mese di luglio 1999 —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per il tempestivo e buon esito del negoziato in corso, per la tutela degli interessi italiani in Europa, e affinché le

opportunità ed i flussi finanziari che saranno previsti per il nostro Paese possano trovare un puntuale e completo utilizzo.

(3-03512)

(2 marzo 1999).

(Sezione 5 – Risanamento delle cartiere di Fabriano)

GIACCO, DUCA, GASPERONI, CESETTI, MARIANI e CAMPATELLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le notizie che sono state fornite dall'amministratore delegato delle Cartiere Miliani nel corso dell'incontro svoltosi il 23 febbraio 1999 presso l'Assindustria di Ancona sono estremamente preoccupanti perché di fatto disattendono l'impegno principale che si era assunto l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di presentare un piano di rilancio industriale;

di fatto si tratta solo di un piano di riduzione degli organici e di una mera ristrutturazione di alcune parti dei servizi del gruppo industriale, mentre non sono state affrontate le altre questioni, quali la strategia industriale di gruppo, la sua possibile collocazione sul mercato della privatizzazione, le condizioni della stessa, le ipotesi di riconversione di una parte delle produzioni, l'individuazione dei settori di sviluppo;

a questo punto la sensazione che si ha è che si sia perso del tempo inutilmente, aggravando la situazione economico-finanziaria del gruppo, senza avere ancora definito in modo trasparente un disegno strategico che — come chiesto da oltre due anni anche dagli interroganti al Governo — consentisse il rilancio autonomo del gruppo Cartiere con grazie per lo sviluppo e l'occupazione;

le resistenze sinora registrate da parte dell'amministrazione dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e le ipotesi ora annunciate fanno temere che si possa verificare la peggiore tra le ipotesi che te-

mevamo: il depauperamento del gruppo industriale Miliani che, privo di qualsiasi seria prospettiva, potrebbe finire con l'essere facile preda di qualche operazione speculativa;

a seguito delle misure annunciate, le organizzazioni sindacali e gli enti locali hanno deciso una serie di iniziative di lotta anche per scongiurare la perdita di circa quattrocento posti di lavoro; si tratterebbe, secondo le forze politiche democratiche, delle amministrazioni locali e del consiglio regionale Marche di un ulteriore gravissimo terremoto che colpirebbe le comunità di Pioraco, Castelraimondo e Fabriano, già interessate dai noti eventi sismici del settembre 1997 —:

quali urgenti interventi intenda intraprendere il Governo per ottenere garanzie affinché si creino le condizioni perché investitori affidabili possano intervenire per un serio intervento di rilancio e non solo di ridimensionamento del gruppo per garantire l'occupazione e la possibilità di sviluppo delle zone interne delle Marche proprio mentre è in atto uno sforzo gigantesco per sanare le ferite provocate dal terremoto. (3-03514)

(2 marzo 1999).

GALDELLI, GRIMALDI e NESI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le Cartiere Miliani di Fabriano rappresentano una realtà significativa nel panorama industriale marchigiano e nazionale per motivi non solo legati alla tradizione, ma anche e soprattutto per il ruolo che esse hanno e possono continuare ad avere nell'ambito del settore cartario italiano e soprattutto per quello che significano nel territorio, come realtà occupazionale e sociale, territorio, peraltro, fortemente colpito dal terremoto;

l'azienda attraversa da alcuni anni una crisi dai contorni oscuri. È stata acquistata dal Poligrafico dello Stato da circa

un ventennio. Negli ultimi quindici anni, gli amministratori del suddetto ente le hanno costruito attorno, per la verità, in maniera molto discutibile, una rete di società operanti in campi diversi senza però dotarla del capitale necessario. A ciò va aggiunto il fatto che gli investimenti sono stati fatti ricorrendo a finanziamenti ordinari, la qual cosa ha comportato una grave crisi di liquidità dovuta anche a risultati gestionali certamente non brillanti;

nel corso dell'esercizio 1998 sono stati sostituiti sia il presidente del Poligrafico, sia il consiglio di amministrazione delle cartiere. I nuovi dirigenti hanno provveduto in un primo tempo a liquidare o vendere alcune consociate (Nwt, Naco e Cellulosa calabro) e a ripianare una parte dell'indebitamento;

recentemente l'amministratore delegato ha comunicato alle organizzazioni sindacali un piano di ristrutturazione che prevede essenzialmente il dimezzamento dell'occupazione, la cessione di attività e unità produttive sane, prestigiose e suscettibili di sviluppo, (quelle operanti nei settori dell'autoadesivo e del non tessuto), il fermo della produzione dell'autocopiante e la esternalizzazione di alcune funzioni. Tale piano è aggravato dalla precedente dichiarazione del presidente del Poligrafico di non considerare più funzionale al *core business* del Poligrafico stesso la produzione della carta, facendo così intendere di voler cedere la proprietà delle stesse cartiere;

il piano dell'amministratore delegato è stato considerato inaccettabile dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dalla regione Marche, dai sindaci dei comuni interessati. La comunità locale non può accettare di perdere centinaia di posti di lavoro e non può permettere che si metta a repentaglio l'autonomia delle cartiere;

i comunisti italiani che sono parte fondante della maggioranza e del Governo, ritengono che altro debba essere il piano e il percorso per rilanciare le cartiere: il Poligrafico dello Stato dovrà continuare a

svolgere il ruolo di azionista al 51 per cento; il piano industriale dovrà contenere un percorso volto a modificare l'organizzazione e la stessa cultura aziendale, la difesa dei livelli di occupazione, un programma di investimenti di notevole entità;

il sistema paese dovrebbe dotarsi di una politica industriale in un settore così importante per l'economia, l'occupazione e l'informazione —:

quali siano le indicazioni, gli obiettivi e gli impegni che il Governo intenda assumere al fine di dare una soluzione positiva al grave problema sopra descritto. (3-03515)

(2 marzo 1999).

(Sezione 6 — Chiusura di caserme)

DALLA ROSA, STEFANI, VASCON, LEMBO, RODEGHIERO e FONGARO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

è in corso un piano di ristrutturazione logistica delle forze armate connesso alla realizzazione di un nuovo modello organizzativo di difesa;

negli ultimi mesi, organi di informazione locali e regionali hanno ripreso più volte dichiarazioni di soggetti che, a vario titolo, citando spesso fonti ufficiose del ministero della difesa o del Ministro stesso, lasciavano intendere che la caserma Monte Grappa di Bassano (Vicenza) sarebbe stata chiusa entro il 31 dicembre 1998, provocando la conseguente definitiva chiusura dell'ultimo presidio militare alpino dell'intera provincia di Vicenza;

tali voci non sono mai state smentite in maniera ufficiale e, negli ultimi giorni, sono apparse nuove e contrastanti illusioni su tema —:

se, alla luce del piano di ristrutturazione logistica delle forze armate, il Ministro possa dare una risposta definitiva, certa ed ufficiale sul futuro della caserma

Monte Grappa di Bassano, anche per mettere fine a facili e molto spesso demagogiche strumentalizzazioni. (3-03516)

(2 marzo 1999).

(Sezione 7 - Ricostruzione delle zone colpite dal disastro idrogeologico nel maggio 1998)

ANTONIO RIZZO, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro dell'interno conincarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

gli impegni assunti dal Governo, a seguito del disastro idrogeologico che ha

colpito nel maggio 1998 Sarno, Bracigliano, Quindici, San Felice e Canello in Campania, sono stati disattesi;

150 vittime, decine di abitazioni distrutte, 80 ettari di terreno coltivato spazzato via, crollo dell'ospedale in Sarno: questo il bilancio dell'alluvione —:

per quando siano previsti l'avvio della ricostruzione, visto il grave ritardo dei lavori per la messa in sicurezza del territorio, la costruzione del nuovo ospedale in Sarno e gli aiuti vitali per le aziende agricole, gli agricoltori ed i proprietari dei fondi alluvionati. (3-03517)

(2 marzo 1999).

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Comportamento della scorta del Ministero delle finanze)**A) Interrogazioni**

VOLONTÈ. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

se corrispondano al vero le notizie secondo le quali, al termine di una passeggiata del Ministro interrogato in piazza dei Signori a Vicenza, un agente della sua scorta abbia con arroganza e protervia assalito verbalmente alcuni passanti che si erano permessi di fare una battuta scherzosa sul suo conto;

per quali motivi e su incarico di chi il summenzionato finanziere della scorta abbia con veemenza richiesto le generalità dello spiritoso passante;

se ritenga ancora in vigore il reato di « lesa maestà »;

se non ritenga di censurare tale episodio, che finisce per accrescere lo stato di malessere e di insofferenza di una popolazione e di una regione già fortemente tentata dall'applicare una sistematica disobbedienza fiscale, e quali misure intenda adottare nei confronti dello zelante finanziere. (3-02335)

(12 maggio 1998)

GASPARRI e ARMANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

domenica 10 maggio il Ministro delle Finanze Visco si trovava in piazza dei

Signori a Vicenza dove stava passeggiando con una nutrita scorta;

nella stessa piazza si trovava dottor Pierluigi Balbo, locale dirigente di Alleanza Nazionale, il presidente della provincia di Vicenza signora Dal Lago e il capogruppo di Alleanza Nazionale alla provincia di Vicenza;

al passaggio di Visco, Balbo ha esclamato con tono ironico: « Attenti al portafoglio »;

dopo pochi minuti lo stesso Balbo veniva avvicinato da un esponente in borghese della Guardia di finanza che lo fermava intimandogli la consegna dei documenti e procedendo alla verbalizzazione dei suoi dati anagrafici —:

se sia lecito o meno fare dell'ironia sull'operato del ministro Visco famoso per avere varato la tassa per l'Europa e numerosi altri provvedimenti fiscali a danno dei contribuenti;

se siamo in uno « Stato di Polizia » dove una semplice esclamazione scherzosa di un cittadino può giustificare il fermo dello stesso con la sua identificazione e quindi una intimidazione da parte dell'autorità;

quanto numeroso sia il personale di scorta che accompagna il ministro Visco nelle sue trasferte e che lo segue anche nelle sue gite presso l'isola di Pantelleria, dove Visco possiede una casa che viene vigilata dalla terra e dal mare da personale che costa moltissimo allo Stato;

se siano state emanate direttive che vietino di ironizzare sulle capacità di esazione fiscale di Visco che fu definito anche « vampiro delle tasse ». (3-02341)

(12 maggio 1998)

ARMAROLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

un cittadino di Vicenza, poi rivelatosi essere il consigliere comunale di Alleanza nazionale Pierluigi Balbo, al passaggio del Ministro Visco, con scorta al seguito, ha osato sussurrare agli amici in tono scherzoso: « Attenti al portafoglio »;

pochi minuti dopo il predetto cittadino è stato avvicinato da un finanziere, che gli ha chiesto i documenti allo scopo di identificarlo su preciso ordine impartitogli dall'alto;

la frase del cittadino evidentemente non suonava oltraggiosa nei confronti del Ministro interrogato, della cui personale onestà nessuno dubita, ma intendeva sottolinearne il particolare zelo nello svolgimento delle sue funzioni —:

se non ritenga che in un ordinamento liberal-democratico valga ancora il principio che là dove c'è il potere, là c'è la responsabilità, e se, per assurdo, non intenda proporre al Consiglio dei Ministri un provvedimento teso a reprimere ogni forma di satira. (3-02345)

(13 maggio 1998)

(Sezione 2 — Dati relativi alle entrate tributarie del periodo gennaio-novembre 1997)

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere:

in relazione alle notizie diffuse dallo stesso dicastero sull'andamento positivo delle entrate tributarie nel periodo gennaio-novembre 1997, quali siano i dati

disaggregati relativamente alle imposte sul patrimonio e sul reddito in considerazione della variazione positiva dell'11,4 per cento rispetto all'analogo periodo del 1996, tenuto conto degli introiti derivanti dalle plusvalenze relative alla operazione sull'oro realizzata tra Ufficio italiano cambi e Banca d'Italia (operazione su cui è stato espresso giudizio negativo da Eurostat) e delle imposte versate a titolo di eurotassa, quantificate in 3.450 miliardi.

(2-00883) « Volontè, Marinacci ».

(9 febbraio 1998)

(Sezione 3 — Riscossione dei contributi delle casse di previdenza delle libere professioni)

C) Interpellanza e interrogazioni

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

la manifesta intenzione del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, di presentare un decreto interministeriale (in attuazione degli articoli 10 e 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) che colpisce mortalmente l'autonomia delle casse previdenziali di categoria, ha giustamente sollevato indignazione e protesta nel mondo delle libere professioni;

la volontà governativa intende esplicitamente « statalizzare » anche la previdenza privatizzata, come ha dichiarato il presidente della cassa di previdenza e assistenza forense Maurizio de Tilla;

è stato giustamente rilevato che la paventata normativa sarebbe viziata da evidente illegittimità costituzionale, in quanto si risolverebbe in un vero e proprio tentativo di esproprio di un patrimonio esclusivamente privato;

ulteriore ragione di illegittimità sarebbe costituita dalla violazione della

norma di delega che non prevede l'estensione dei meccanismi previsti per l'Inps alle casse previdenziali di categoria;

l'assetto che le casse si sono date, nella comprensibile aspettativa di stabilità normativa, ha reso necessario l'aggiornamento delle strutture informatiche per rendere efficiente l'accertamento e la riscossione delle somme dovute dagli iscritti;

non si è evidentemente riflettuto a sufficienza sul fatto che, con l'ipotizzata normativa, le casse verrebbero private della certezza del gettito delle entrate, evento che incrinerebbe pericolosamente i loro equilibri finanziari, la stessa erogazione delle prestazioni, se non addirittura le possibilità di sopravvivenza degli Enti;

appare francamente incomprensibile la « filosofia » ispiratrice del temuto provvedimento, che testimonia la malevolenza del governo nei confronti delle libere professioni, attaccate su diversi e concorrenti versanti —:

se non intenda rimeditare i propri intendimenti salvaguardando l'autonomia delle casse previdenziali di categoria;

se non intenda convocare con urgenza gli ordini professionali e le relative casse di previdenza per un approfondimento delle tematiche relative alla rivendicata autonomia;

in caso contrario, se non ritenga di approfondire i vari profili di illegittimità che vizierebbero un provvedimento di tale fatta, totalmente destinato ad essere impugnato al Tar, come già ampiamente preannunciato sia dal presidente della cassa del notariato che dal presidente della cassa dei dottori commercialisti;

se non ritenga, in tempi di sbandierata privatizzazione di rinunciare a progetti di « statalizzazione sovietica » di quanto è già strutturato privatisticamente e di quanto rende un servizio in termini di più che dignitosa efficienza;

se comunque siano stati congiuntamente valutati, in caso di applicazione di un provvedimento come quello annunciato,

i devastanti effetti che si riverserebbero sull'equilibrio finanziario delle casse di previdenza delle libere professioni.

(2-01536)

« Foti, Fino ».

(13 gennaio 1999)

COLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con la privatizzazione, gli enti previdenziali dei professionisti sono stati trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, dotate di autonomia gestionale ed amministrativa le cui casse professionali sono gestite dalle categorie interessate con impegno trasparente, efficace ed in corretta competizione con la previdenza pubblica assicurando una gestione migliore, minori costi, maggiori benefici e totale assenza di scelte clientelari;

il Governo avrebbe l'intenzione di estendere alle casse di previdenza dei liberi professionisti e quindi anche alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, le disposizioni relative alle procedure di riscossione ed accertamento dei contributi, ex articolo 10 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nella parte in cui si prevede l'individuazione a mezzo di decreto interministeriale degli enti da assoggettare al sistema della tesoreria unica, previa l'unificazione della riscossione dei relativi contributi;

tale intendimento: *a)* spoglierebbe i succitati enti del potere di accertamento e riscossione diretta dei contributi previdenziali; *b)* farebbe « saltare » i bilanci annuali e l'equilibrio finanziario delle associazioni e fondazioni (di diritto privato) che gestiscono la previdenza dei professionisti; *c)* potrebbe avere la chiara finalità di privilegiare le esigenze di liquidità delle finanze dello Stato a danno dei professionisti, mettendone a rischio le pensioni che sono garantite unicamente dal loro risparmio privato;

le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, se interpretate correttamente, non possono riguardare le

casce di previdenza di natura privata come la fondazione Cnpaf, ma unicamente gli enti di natura pubblica (Inps, Inail, Enpals) —:

quali iniziative intenda assumere e quali provvedimenti intenda adottare per evitare la vanificazione delle strutture organizzative interne delle casce privatizzate in ordine all'accertamento, alla riscossione dei contributi, alla vigilanza ed al controllo delle singole posizioni, dovendosi considerare la riscossione diretta da parte dell'amministrazione finanziaria una palese violazione costituzionale che intaccherebbe i principi fondamentali di sicurezza sociale, di solidarietà e di tutela del risparmio privato. (3-03381)

(3 febbraio 1999)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI e FINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la manifestata intenzione del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, di presentare un decreto interministeriale (in attuazione degli articoli 10 e 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) che colpisce mortalmente l'autonomia delle casce previdenziali di categoria, ha giustamente sollevato indignazione e protesta nel mondo delle libere professioni;

la volontà governativa intende esplicitamente « statalizzare » anche la previdenza privatizzata, come ha dichiarato il presidente della cassa di previdenza e assistenza forense Maurizio de Tilla;

è stato giustamente rilevato che la paventata normativa sarebbe viziata da evidenti illegittimità costituzionale, in quanto si risolverebbe in un vero e proprio tentativo di esproprio di un patrimonio esclusivamente privato;

ulteriore ragione di illegittimità sarebbe costituita dalla violazione della

norma di delega che non prevede l'estensione dei meccanismi previsti per l'Inps alle casce previdenziali di categoria;

l'assetto che le casce si sono date, nella comprensibile aspettativa di stabilità normativa, ha reso necessario l'aggiornamento delle strutture informatiche per rendere efficiente l'accertamento e la riscossione delle somme dovute dagli iscritti;

non si è evidentemente riflettuto a sufficienza sul fatto che, con l'ipotizzata normativa, le casce verrebbero private della certezza del gettito delle entrate, evento che incrinerebbe pericolosamente i loro equilibri finanziari, la stessa erogazione delle prestazioni, se non addirittura le possibilità di sopravvivenza degli enti;

appare francamente incomprensibile la « filosofia » ispiratrice del temuto provvedimento, che testimonia la malevolenza del Governo nei confronti delle libere professioni, attaccate su diversi e concorrenti versanti —:

se non intenda rimeditare i propri intendimenti salvaguardando l'autonomia delle casce previdenziali di categoria;

se non intenda convocare con urgenza gli ordini professionali e le relative casce di previdenza per un approfondimento delle tematiche relative alla rivendicata autonomia;

in caso contrario, se non ritenga di approfondire i vari profili di illegittimità che vizierebbero un provvedimento di tal fatta, fatalmente destinato ad essere impugnato al Tar, come già ampiamente preannunciato sia dal presidente della cassa del notariato che dal presidente della cassa dei dottori commercialisti;

se non ritenga, in tempi di sbandierata privatizzazione, di rinunciare a progetti di statalizzazione sovietica di quanto è già strutturato privatisticamente e di quanto rende un servizio in termini di più che dignitosa efficienza;

se comunque siano stati compiutamente valutati, in caso di applicazione di un provvedimento come quello annunciato,

i devastanti effetti che si riverbererebbero sull'equilibrio finanziario delle casse di previdenza delle libere professioni.

(3-03228)

(13 gennaio 1999)

VOLONTÈ. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede un sistema unificato di dichiarazione e di riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali mediante la Tesoreria dello Stato;

l'autonomia gestionale e normativa delle casse privatizzate è sancita dal decreto legislativo n. 509 del 1994;

il « modello unico » conterrebbe al suo interno una sezione riferita alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti alle casse dei liberi professionisti ed alla autoliquidazione dei contributi stessi, senza tenere conto delle loro specifiche normative —:

se non ritenga il tentativo di inserire nel « modello unico » le casse privatizzate il presupposto per un ritorno al sistema anteriore delle predette casse;

se non ritenga che la riscossione da parte dello Stato dei contributi delle casse private (che sono fondazioni e associazioni di diritto privato) contrasti palesemente con i principi di ordine costituzionale e con l'autonomia conferita alle casse dal decreto legislativo n. 509 del 1994, privando della certezza del gettito delle entrate e mettendo, con ciò, in pericolo i loro equilibri finanziari e la loro stessa esistenza.

(3-03284)

(21 gennaio 1999)

MENIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

uno stringato comunicato del ministero delle finanze nei giorni scorsi ha smentito la notizia relativa al ventilato passaggio alla stessa amministrazione delle

competenze in materia di modalità di dichiarazione, riscossione e accertamento dei contributi dovuti dai liberi professionisti alle rispettive casse di previdenza;

nel predetto comunicato si fa però intendere che tale trasferimento di competenze, anche se non obbligatorio, potrà comunque essere utilizzato dalle casse che ne faranno richiesta;

al riguardo, occorre ricordare la natura privatistica delle casse previdenziali e, quindi, l'inopportunità di consentire alle stesse di avvalersi, anche volontariamente, di strutture e procedure pubbliche —:

quale sia la posizione ufficiale del Governo in ordine alla questione segnalata in premessa.

(3-03318)

(27 gennaio 1999)

(Sezione 4 — Concessione alle banche della riscossione dei tributi)

D) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147, recante norme per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuità del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, a numerosi istituti bancari sono state conferite le concessioni per la riscossione secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

risulta agli interpellanti che gli istituti bancari che hanno assunto in concessione, in diverse località della nazione, il servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato non abbiano proceduto all'assunzione del personale che già prestava ser-

vizio presso i precedenti concessionari, con la conseguenza che il rapporto di lavoro dei predetti dipendenti è, di fatto, cessato;

ciò in violazione della disposizione contenuta nell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, tuttora vigente, che prevede il mantenimento in servizio del personale in questione, alle dipendenze dei soggetti subentrati nella concessione (articolo 31 del succitato decreto del Presidente della Repubblica), senza soluzione di continuità;

le censurabili decisioni degli istituti subentranti hanno arrecato danni gravissimi alle centinaia di dipendenti delle precedenti società di gestione, contribuendo in tal modo ad aggravare la già allarmante ed inquietante situazione occupazionale del Paese —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, ove gli interpellati ne fossero a conoscenza, quali iniziative abbiano assunto o quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare, per obbligare gli istituti di credito subentranti al rispetto di quanto prescritto dall'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

(2-00608) « Cola, Lo Presti ». (14 luglio 1997)

(Sezione 5 — Privatizzazione dei Monopoli di Stato e chiusura degli stabilimenti di Cave dei Tirreni e Scafati)

E) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

il Governo si appresta ad approvare, nei prossimi giorni, il decreto legislativo relativo alla trasformazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

in ente pubblico economico e quindi, nei successivi due anni, in società per azioni;

risulta all'interpellante che la prevista privatizzazione delle attività produttive e commerciali, già affidate all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avrà come conseguenza diretta la chiusura delle manifatture di Cava dei Tirreni (Salerno) e Scafati (Salerno) —:

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare al fine di tutelare le circa 600 unità direttamente occupate nei due stabilimenti, oltre al notevole indotto relativo alle attività di manutenzione, pulizia, trasporto e vettovagliamento;

quali investimenti siano stati realizzati negli ultimi dieci anni per l'adeguamento e la modernizzazione degli impianti e delle strutture produttive;

se i Monopoli di Stato abbiano provveduto ad adeguare le due unità produttive alle norme Cee sulla sicurezza del lavoro;

a quanto ammonti il valore complessivo delle produzioni nelle due unità produttive e quali marchi specifici siano in produzione;

se, in relazione alla vicinanza con i mercati anche esteri, particolarmente interessati al tipo di produzione effettuata nei due stabilimenti, non sia auspicabile un ammodernamento e potenziamento delle strutture in questione, ponendo così le condizioni per una prospettiva di sviluppo sui mercati mediterranei.

(2-01217) « Manzione ». (22 giugno 1998)

(Sezione 6 — Costruzione di una mensa presso la legione della Guardia di finanza di Trieste)

F) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

recentemente è stata costruita *ex novo* una mensa unificata di servizio alla

sede del comando 19° legione Guardia di finanza di Trieste, i cui costi di realizzazione sarebbero stati elevati e non proporzionati all'effettiva necessità dei dipendenti;

a poche centinaia di metri dalla stessa era già presente un'altra mensa unificata di servizio, la quale era destinata a servire le esigenze di tutte le categorie di personale interessato, ufficiali compresi;

la gran parte degli ufficiali superiori, invece, utilizzava una saletta riservata del circolo ufficiali sito nella sede del comando legione di Trieste;

per far fronte a quest'ultima « esigenza » furono acquistati dei vassoi scaldavivande il cui onere economico, come sembra essere prassi e consuetudine consolidata all'interno degli apparati dello Stato, venne imputato al bilancio dello Stato;

come se non bastasse venne istituito anche un servizio di trasporto dei richiamati vassoi, curato da alcuni finanzieri che, per l'occasione, dimisero le funzioni di pubblici ufficiali a favore di più umili funzioni di camerieri degli ufficiali di sede;

le reali motivazioni, poste alla base di una così discutibile iniziativa, sarebbero poi state rese pubbliche qualche tempo dopo da alcuni ufficiali. Queste in sostanza non avrebbero alcuna attinenza con improbabili esigenze di servizio, bensì sarebbero solo connesse alla esigenza di preservare altrettante improbabili differenze di casta tra gli ufficiali ed il rimanente personale;

quindi, la costruzione della nuova mensa non è servita ad un'esigenza di servizio non altrimenti assolvibile, bensì per risolvere i problemi di ufficiali i quali, nonostante l'impiego dei vassoi scaldavivande e dei finanzieri-camerieri, non riuscivano a consumare il pasto adeguatamente riscaldato;

la circostanza di cui sopra appare facilmente verificabile in quanto:

a) i turni per accedere alla mensa, da parte del personale del reparto co-

mando della 19° legione, sono addirittura aumentati (da due sono passati a tre) aggravando i disagi per il personale che fruisce della mensa (si può ben immaginare quale possa essere la qualità del cibo riservato a coloro che pranzano all'ultimo turno);

b) la posizione dei finanzieri addetti alla ristorazione si è addirittura aggravata in quanto, continuando gli ufficiali ad avere l'esigenza di pranzare con il massimo *comfort* e *privacy*, ai finanzieri tocca l'onere di inviare i primi pasti caldi tramite un montacarichi appositamente ripristinato al piano superiore della caserma;

c) a fronte di evidenti sprechi di risorse economiche, si conseguono irrisori risparmi di spesa, sopprimendo — prescindendo da ogni regola o disposizione sanitaria — non già inopinati ed inusuali *fringe-benefits* destinati a vantaggio di pochi eletti, bensì, più modestamente, l'utilizzo dei tovaglioli posti a corredo dei vassoi *self-service* presso l'ex mensa unificata di servizio;

d) come risulterebbe anche dai verbali di assemblea redatti dal Co.Ba.R. della legione di Trieste, il personale impiegato per il confezionamento del vitto presso la mensa unificata non è in possesso del « libretto sanitario », e quindi, vi è un potenziale rischio per la salute dei commensali;

e) il quotidiano *Il Piccolo* di Trieste si è occupato della vicenda relativa alla costruzione della nuova mensa, sottolineando sia lo spreco di risorse economiche ed umane, sia la palese discriminazione attuata dalle categorie degli ufficiali dirigenti e direttivi ai danni delle rimanenti;

f) peraltro, gli sprechi presso la legione Guardia di finanza di Trieste sembrano essere una prassi consolidata, visti i molteplici episodi accaduti in passato diffusi dalla stampa. Basti citare — uno per tutti — quello relativo alle spese sostenute per dotare l'officina legionale di un forno

per il fissaggio della vernice degli automezzi di servizio incidentati (costo lire cinquanta milioni) che, a due anni dall'acquisto, è ancora inutilizzato per il semplice fatto che le vetture e gli automezzi incidentati più proficuamente vengono inviati a ditte specializzate per le necessarie riparazioni —:

se sia a conoscenza di tali episodi e quale sia la sua valutazione di tali fatti;

se non intenda, qualora quanto esposto corrisponda al vero, monitorare anche i rimanenti reparti territoriali della Guardia di finanza e, se del caso, dare le necessarie ed univoche disposizioni al fine di evitare che fatti analoghi si abbiano a ripetere con potenziale grave detrimento,

sia fisico che morale, per il personale interessato, nonché con danni incontestabili per i contribuenti;

se non ritenga opportuno informare del fatto, qualora ne sussistano i presupposti, sia la magistratura ordinaria che quella contabile, perché siano garantiti il rispetto della legge e il recupero dell'eventuale danno erariale;

se non ritenga, qualora tali presupposti non sussistano, di dover promuovere l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari, con conseguenti provvedimenti.

(2-00724) « Calzavara, Fontanini ».

(16 ottobre 1997)